



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1378

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI CENTOTTANTA GIORNI NEI CONFRONTI DEL SIG. GUIDO ANTONIO MONTANARI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 11489 del 16 giugno 1998, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Guido Antonio Montanari, nato a Milano il 3 luglio 1958;

PREMESSO che con note del 10 aprile 2020 (prot. n. 0018653), del 14 aprile 2020 (prot. nn. 0018891 – 0018894 – 0018896 – 0018898 – 0018902 – 0018918), del 29 aprile 2020 (prot. nn. 0021065 – 0021066 – 0021072) e del 30 aprile 2020 (prot. nn. 0021139 – 0021141 – 0021143 – 0021147 – 0021155), Fideuram – Private Banking S.p.A. (di seguito “Fideuram” o “Intermediario”) ha segnalato l'emersione di gravi irregolarità compiute nell'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dal Sig. Guido Antonio Montanari tali da determinare il recesso per giusta causa dal rapporto di agenzia a far data dal 27 marzo 2020;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

PREMESSO che dalle verifiche svolte dall'Intermediario il Sig. Montanari ha raccolto fondi di pertinenza della clientela, disponendo il trasferimento di somme, tramite operazioni di bonifico bancario non autorizzate, in favore di rapporti di conto corrente di cui risultano titolari soggetti terzi riconducibili al consulente, ovvero, ottenendo finanziamenti da parte dei clienti che allo stato non risultano resi;

PREMESSO che con riferimento alla posizione del Sig. [omissis], cliente assegnato al consulente, Fideuram ha rilevato la disposizione di sei operazioni di bonifico bancario nel periodo gennaio – marzo 2020, per una somma complessiva pari a 22.800 euro in favore di due rapporti di conto corrente accessi presso una Banca terza e intestati a soggetti riconducibili al consulente [omissis];

PREMESSO che l'Intermediario ha riscontrato un trasferimento di fondi per la somma di 5.000 euro dal rapporto di conto corrente del cliente Sig. [omissis] tramite un bonifico bancario disposto in data 10 marzo 2020 in favore di un rapporto di conto corrente detenuto presso una Banca terza da un soggetto riconducibile al consulente [omissis];

PREMESSO che Fideuram ha segnalato, in relazione ai moduli dispositivi delle sopracitate operazioni di bonifico, di aver rilevato un'evidente non conformità delle sottoscrizioni apposte, rispetto agli *specimen* dei Sig.ri [omissis], depositati presso l'Intermediario;

PREMESSO che in relazione alla posizione del cliente Sig. [omissis], l'Intermediario ha comunicato, che in data 11 novembre 2019 emerge la disposizione di un bonifico bancario, per la somma di 24.000 euro, in favore del consulente, accreditato su un rapporto di conto corrente di cui il medesimo è titolare presso una Banca terza;

PREMESSO che dalle verifiche dell'Intermediario sull'operatività dei clienti assegnati al consulente è emerso che dal rapporto di cui sono cointestatari i Sig.ri [omissis] è stato disposto il 2 ottobre 2018 un bonifico bancario per la somma di 3.300 euro in favore di un rapporto di pertinenza della Sig.ra [omissis] presso una Banca terza;

TENUTO CONTO che, in relazione a quanto emerso, il cliente Sig. [omissis] con reclamo proposto all'Intermediario in data 24 marzo 2020 ha disconosciuto sei bonifici bancari addebitati al saldo del proprio conto corrente, tra gennaio e marzo 2020, per la somma complessiva di 22.800 euro in favore delle Sig.re [omissis], riferendo di non aver disposto tali operazioni;

TENUTO CONTO che, con reclamo trasmesso all'Intermediario il 24 marzo 2020, il cliente Sig. [omissis] ha disconosciuto il bonifico bancario, disposto il 10 marzo 2020 dal conto corrente di cui è titolare, per la somma di 5.000 euro in favore della Sig.ra [omissis], esponendo di non aver richiesto l'operazione;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

TENUTO CONTO che il consulente è stato ascoltato dal personale dell'Intermediario in data 23 gennaio 2020 ed in tale sede con nota olografa ha dichiarato di aver ricevuto l'11 novembre 2019 dal Sig. [omissis] un prestito per la somma di 24.000 euro, nonché di aver ricevuto un finanziamento nel mese di settembre 2019 dal cliente Sig. [omissis] per la somma di 38.000 euro per far fronte a proprie necessità personali. In relazione a tali operazioni il consulente ha dichiarato di non aver ancora provveduto alla restituzione di tali somme;

TENUTO CONTO che il 26 marzo 2020 si è svolta in teleconferenza una seconda audizione da parte del personale dell'Intermediario, a seguito della quale, il consulente ha rilasciato una dichiarazione scritta, trasmessa a mezzo posta elettronica con cui ha riferito "*di aver indebitamente utilizzato somme di pertinenza di due clienti*", in particolare, del Sig. [omissis] per la somma di 22.800 euro e del Sig. [omissis] per 5.000 euro, per un importo complessivo pari a 27.800 euro;

TENUTO CONTO che nella stessa sede il consulente ha dichiarato, di aver trasferito le somme di pertinenza dei Sig.ri [omissis] attraverso sette operazioni di bonifico bancario riproducendo le firme dei clienti sui relativi moduli dispositivi. Il consulente ha precisato, inoltre, che per quattro operazioni la beneficiaria delle somme (pari a 18.000 euro) è stata la Sig.ra [omissis] che successivamente ha provveduto a trasferire il danaro al consulente in favore di un rapporto di conto corrente di cui risulta titolare presso una Banca terza. Infine, il consulente ha riferito che è entrata nella propria disponibilità anche la restante somma (pari a 9.800 euro), tramite tre bonifici bancari, che riportano come beneficiaria la [omissis] Sig.ra [omissis];

TENUTO CONTO che il consulente ha dichiarato, inoltre, di aver ricevuto un prestito dal cliente Sig. [omissis], a mezzo bonifico bancario, disposto il 2 ottobre 2018, per la somma di 3.300 euro in favore della Sig.ra [omissis] la quale ha provveduto, successivamente, a trasferire il denaro al consulente. Il Sig. Montanari su tale circostanza ha precisato, di non aver provveduto alla restituzione di quanto percepito dal cliente;

TENUTO CONTO che con nota del 4 maggio 2020 (prot. n. 0021444) Fineco Bank S.p.A. ha trasmesso gli elementi identificativi dei rapporti di conto corrente accesi presso quest'ultima dal consulente, dalla Sig.ra [omissis] e dalla Sig.ra [omissis], comunicando le operazioni disposte negli ultimi cinque anni che hanno come controparte il consulente;

RITENUTO che i comportamenti posti in essere dal consulente, come sopra rappresentati, appaiono suscettibili d'integrare le fattispecie di acquisizione anche mediante distrazione di somme di pertinenza di clienti e potenziali clienti, di contraffazione della firma, del perfezionamento di operazioni non autorizzate, nonché della ricezione di finanziamenti da parte dei clienti;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

CONSIDERATO che i comportamenti, come sopra descritti, posti in essere dal Sig. Guido Antonio Montanari, integrano delle ipotesi di grave violazione del Regolamento Intermediari, in particolare:

- dell'art. 158, comma 1, per aver:
 - acquisito anche temporaneamente mediante distrazione la disponibilità di somme di pertinenza di clienti e potenziali clienti;
 - contraffatto la firma dei clienti;
 - perfezionato operazioni non autorizzate;
- dell'art. 159, comma 6, per aver percepito finanziamenti da parte dei clienti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo, in caso di necessità e urgenza, dispone in via cautelare la sospensione del consulente finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita, al danno cagionato, alla reiterazione della violazione e al numero d'investitori coinvolti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 180 del Regolamento Intermediari, la condotta di acquisizione anche mediante distrazione di somme di pertinenza di clienti o potenziali clienti, di contraffazione della firma e di perfezionamento di operazioni non autorizzate sono distintamente sanzionabili con la radiazione dall'Albo;

CONSIDERATO che la gravità delle condotte poste in essere dal consulente è, tra l'altro, rinvenibile:

- nelle modalità con cui le stesse sono state realizzate dal consulente, attraverso distinte azioni lesive riferibili ad un disegno unitario volto alla sistematica triangolazione di somme di pertinenza dei clienti, servendosi di rapporti di conto corrente di cui risultano titolari soggetti riconducibili al consulente presso una Banca terza, al fine di ottenere l'effettiva disponibilità degli importi. Tale strategia operativa risultava funzionale ad eludere anche i controlli dell'Intermediario mandante;
- nell'entità delle somme trasferite nella disponibilità del consulente in danno ai clienti pari a 27.800 euro e nel significativo ammontare degli importi che il consulente ha dichiarato di avere ricevuto a titolo di finanziamento (65.300 euro);
- nel numero di soggetti coinvolti nelle condotte ascrivibili al consulente, pari ad almeno cinque clienti;
- nella reiterazione nel tempo delle condotte irregolari da parte del consulente con riferimento al periodo 2018-2020;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

RITENUTA pertanto, la rilevanza degli elementi probatori agli atti di questo Organismo ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 1, del TUF;

RITENUTO che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da compromettere l'affidabilità del consulente nei confronti degli investitori;

RITENUTO che la permanenza nel mercato del Sig. Guido Antonio Montanari e la conseguente possibilità di continuare ad esercitare l'attività di consulente finanziario determinano il pericolo che, nelle more del procedimento diretto all'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 196, comma 2, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, lo stesso ponga in essere ulteriori irregolarità di simile gravità;

RITENUTA pertanto, la necessità e l'urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il soggetto iscritto dall'attività di consulente finanziario;

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'adozione nei confronti del Sig. Guido Antonio Montanari di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività, per un periodo di centottanta giorni, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF, e dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari,

DELIBERA

che il Sig. Guido Antonio Montanari, nato a Milano il 3 luglio 1958, è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF.

La presente delibera è notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 27 maggio 2020

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti